

143831



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

14383 Sentenza

N. 6992 Cronologico/A

2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 32658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2008 e vertente

TRA

PITZURRA Lucia, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n. 117, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Zuccaro, che la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso in appello.

APPELLANTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marzolo, dell'Avvocatura Comunale, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Giancarlo Mazza, in data 8.6.06, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21.

APPELLATO

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.

ESENTE DA TASSE
DI REGISTRAZIONE

1

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.2008, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 15.4.06, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 20565/06, rigettava l'opposizione con cui Pitzurra Lucia aveva chiesto l'annullamento della cartella esattoriale emessa dal Monte dei Paschi di Siena, quale Concessionario della riscossione dei tributi per la Provincia di Roma, per il pagamento della somma di € 71,43, a titolo di sanzione amministrativa, non avendo mai ricevuto la notifica di alcun verbale di accertamento relativo alla sanzione in questione.

Con ricorso, depositato in data 10.5.2006, Pitzurra Lucia proponeva appello avverso la predetta sentenza, per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della l. 689/81, stante l'omessa lettura del dispositivo in udienza da parte del Giudice di Pace;
- erronea pronuncia del giudice di prime cure, attesa l'illegittimità della cartella esattoriale opposta, non essendo mai stato notificato il verbale di accertamento.

Premesso ciò, l'appellante chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, per omessa lettura del dispositivo in udienza. Inoltre, previo accoglimento del ricorso, chiedeva annullarsi la cartella esattoriale opposta. In ogni caso, chiedeva porsi a carico dell'appellato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva il Comune di Roma, il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, attesa la correttezza della decisione presa dal Giudice di Pace.

Disposta la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta, la causa veniva istruita solo documentalmente.

All'udienza del 19.6.08, il procuratore dell'appellante dichiarava che era stato disposto lo sgravio della cartella esattoriale in questione e

chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il procuratore del Comune appellato, preso atto delle richieste dell'appellante, insisteva per la compensazione integrale delle spese di giudizio, stante il ravvedimento operoso della P.A.

Di conseguenza, all'udienza suindicata, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Devesi, innanzitutto, osservare che l'appello proposto dalla Pitzurra appare pienamente ammissibile.

Ed invero, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che *"L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato"*, (Cass. Sent. n. 9867 del 24.4.07).

Inoltre, la Suprema Corte ha altresì precisato che *"Per il principio dell'ultrattività del rito, ove la controversia, ancorché introdotta con ricorso, sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro al quale è assoggettata ... debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale"*, (Cass. Sen.t n. 10425 del 21.10.98).

Pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va individuato sulla base della qualificazione giuridica data dal giudice all'azione ed alla domanda proposta, anche se erronea. Tuttavia, qualora il giudice, malgrado la qualificazione data, abbia seguito un rito diverso da quello previsto dal legislatore, tale rito va osservato anche per la proposizione dell'appello, stante il principio dell'ultrattività dello stesso.

Ciò posto, nel caso in esame il Giudice di Pace ha qualificato il ricorso presentato dalla Pitzurra come opposizione ex lege n. 689/81, pur



ritenendola proposta avverso una visura informatizzata e non avverso la relativa cartella esattoriale.

Orbene, giova osservare che l'art. 23 della L. 689/81, a seguito della modifica apportata dall'art. 26 del d.lgs. 40/06, non pone più limitazioni all'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione previsti dalla normativa in questione.

Di conseguenza, il mezzo di impugnazione prescelto dalla odierna appellante appare corretto ed ammissibile.

Va, peraltro, evidenziato che, correttamente, il giudizio di appello ha seguito il rito ordinario. Infatti, in primo grado, sebbene la controversia sia stata qualificata come opposizione ex l. 689/81, è stata erroneamente trattata seguendo le norme del rito ordinario (vedasi, in particolare, il provvedimento adottato dal Giudice di pace al termine dell'unica udienza celebrata - "trattiene la causa in decisione" -, nonché la sentenza emessa senza la lettura del dispositivo in udienza).

Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, anche il giudizio di appello, in virtù del principio della ultrattività del rito, deve seguire il rito ordinario.

Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che *"La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa"*, (Cass. Sent. n. 12844 del 3.9.03).

Inoltre, con particolare riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha osservato che *"In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la*

definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese", (Cass. Sent. n. 1230 del 19.1.07).

Pertanto qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della "soccombenza virtuale". Tale principio, secondo la giurisprudenza più recente e pienamente condivisa da questo giudice - va applicato anche qualora la cessazione della materia del contendere consegua all'annullamento, in sede di autotutela, dell'atto impugnato da parte della Pubblica Amministrazione, non potendosi ritenere giustificato e ragionevole un diverso trattamento privilegiato della parte pubblica.

Ciò posto, nel caso in esame lo stesso appellante, all'udienza del 19.6.08, ha dichiarato (depositando anche la relativa documentazione) che il Comune appellato, in data 22.8.07, ha proceduto allo sgravio della cartella esattoriale opposta e della quale era stato chiesto l'annullamento.

E' evidente, dunque, che l'annullamento, in sede di autotutela, della cartella esattoriale impugnata rende superflua ed inutile la decisione giurisdizionale sulla domanda originariamente proposta dalla odierna appellante.



Pertanto, essendo venuta meno definitivamente la posizione di contrasto tra le parti, in totale riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della "soccombenza virtuale", che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare l'esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l'annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela.

Ciò posto, nel caso di specie, la Pitzurra si è opposta alla cartella esattoriale in questione, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento ovvero di altri atti presupposti.

Orbene, deve ritenersi che il mancato annullamento della cartella esattoriale in sede di autotutela avrebbe comportato l'accoglimento dei profili di censura dedotti dalla Pitzurra, atteso che, nel corso dei due gradi di giudizio, il Comune opposto non ha in alcun modo fornito la prova della avvenuta notificazione degli atti presupposti e, di conseguenza, della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.

Peraltro, va anche tenuto conto che il Comune di Roma ha disposto lo sgravio della cartella in questione solo al termine del giudizio di appello e successivamente alla sospensione della stessa in via cautelare.

Di conseguenza, in applicazione dell'enunciato principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune appellato le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) in totale riforma della sentenza n. 20565/06, emessa in data 15.4.06 dal Giudice di Pace di Roma, **DICHIARA** cessata la materia del contendere relativamente alla opposizione proposta da PITZURRA Lucia nei confronti del Comune di Roma;

b) **CONDANNA** il Comune di Roma alla rifusione, in favore

dell'avvocato antistatario Massimiliano Zuccaro, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 100,00 per spese, € 478,00 per diritti ed € 455,00 per onorari, oltre IVA e CPA e art. 15 T.F. come per legge.

Così deciso in Roma, il 30.6.2008

Il Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Cecilia Bernardo

IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai

Depositato in Cancelleria

Roma, il... 2 LUG. 2008

IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai

